

6.3 SRA04 – ACA4 - APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

Sezione 1 SRA04 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	SO5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli e R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA04 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. L'intervento inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei pascoli, e l'Esigenza 2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Più nel dettaglio l'intervento soddisfa l'esigenza E.2.12 perché favorisce l'impiego di fertilizzanti e/o ammendanti organici quali fonti principali di apporto di elementi nutritivi, rispetto ai fertilizzanti di sintesi, migliora la struttura e la qualità del suolo, oltre alla fertilità, riducendo i rischi di degrado ed erosione del suolo. Inoltre, l'intervento soddisfa le esigenze E.2.1 ed E.2.4 contrastando i cambiamenti climatici con una duplice azione, da un lato aumentando il contenuto di sostanza organica e la capacità di sequestro del carbonio nei terreni agricoli (mitigazione), dall'altro aumentando la resilienza del suolo all'erosione e alla siccità (adattamento).				

Sezione 3
SRA04 - Finalità e descrizione generale
L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento

complessivo della fertilizzazione delle colture.

Dall'analisi di contesto è emerso che nei suoli italiani la sostanza organica risulta frequentemente compromessa da pratiche che, nel corso del tempo, ne hanno determinato una significativa riduzione. Tali tendenze vanno pertanto contrastate mediante azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche volte al suo incremento e mantenimento.

L'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo.

Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi meteorologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una delle principali minacce per l'agricoltura italiana. In tal modo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sottoforma di composti umici.

L'intervento, pertanto, individua nella conservazione e nell'incremento della sostanza organica nei suoli la risorsa cardine, in conformità con le indicazioni proposte dall'European Climate Change Programme (ECCP) per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni**.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA04 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA04 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- RM Fert "Impegno: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti".
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e s.m.i
- DM 25 febbraio 2016, n. 5046 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui

all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Sezione 5

SRA04 - Tipologia di beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR);

CR02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA04 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA04 – Criteri di ammissibilità

CR04 Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 1 ettaro.

CR05 Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

CR06 Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

SRA04 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:

- letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche, ad eccezione dei materiali assimilati ai letami di cui ai punti 1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del DM 25 febbraio 2016, che non sono ammissibili;
- letame (come definito nell'allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.);
- ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;

- ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.

I02 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

I03 Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente un quantitativo minimo di sostanza organica - delle classi di cui all'impegno I01 - espresso in termini di sostanza secca pari a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.

I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d'impegno: per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.

I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.

I06 Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.

Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell'allegato I del DM 5046/2016 e per gli ammendanti di cui al D.Lgs 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati nell'etichetta.

Per letame e assimilati palabili, in caso di mancata determinazione del contenuto di azoto al campo ai sensi dell'allegato I del DM 5046/2016, è possibile fare riferimento ai valori tabellari riportati nelle Linee Guida nazionali o regionali di Produzione Integrata.

I terreni a impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale considerato che l'applicazione annuale di matrici organiche palabili su superfici fisse non è compatibile con l'obbligo di rotazione delle colture, tenuto conto degli ordinamenti colturali più frequenti.

SRA04 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).
 Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Sezione 7

SRA04 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 Terreni ricadenti nelle aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa;

P02 Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione;

P03 Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali;

P04 Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)

Sezione 8

SRA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro, sottoposta a impegno.

Il pagamento è differenziato per tipologia colturale e per tipologia di ammendante.

Classe premio		Importi unitari per ettaro (€)
COLTURE ARBOREE	Letame ed assimilati	200
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	180
	Ammendante compostato misto (ACM)	100
COLTURE ERBACEE	Letame ed assimilati	320
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	260
	Ammendante compostato misto (ACM)	150

Sezione 9

SRA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA04 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA05-Azione 2, SRA06-Azione 1, SRA12-Azione 1, SRA13-Azione 2, SRA15, SRA22 e SRA24.

L'AdG del Piemonte attiva la cumulabilità con tutte le azioni che consentano di aumentare il contenuto di carbonio nel suolo allo scopo di migliorarne la qualità e favorire altresì la biodiversità, riducendo nel contempo l'uso di fertilizzanti chimici e l'emissione di ammoniaca in atmosfera.

Demarcazione

L'intervento SRA04 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-3 e ECO-4, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA04 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA04 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA04 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA04.

Sezione 10

SRA04 - Aiuti di Stato

Non pertinente.